



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0242(COD)

10.12.2010

EMENDAMENTI 20 - 47

Progetto di relazione
Monica Luisa Macovei
(PE450.875v01-00)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (Rifusione)

Proposta di regolamento
(COM(2010)0555 – C7-0319/2010 – 2008/0242(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 20
Claude Moraes

Proposta di regolamento
Progetto di risoluzione legislativa – paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2. chiede alla Commissione di esaminare in modo più approfondito la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) di chiedere il confronto dei dati dattiloscopici - secondo un sistema di concordanza/non concordanza - con quelli già registrati nella banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; **soppresso**

Or. en

Motivazione

Considerata la portata limitata dello strumento non è opportuno che la Commissione esplori la possibilità di un accesso a Eurodac per finalità inquirenti in ambito penale. L'accesso costituirebbe comunque una grave violazione del diritto a proteggere i propri dati personali e genererebbe oltretutto costi sproporzionati a livello nazionale e UE.

Emendamento 21
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Progetto di risoluzione legislativa – paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2. chiede alla Commissione di esaminare in modo più approfondito la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) di chiedere il confronto dei dati **soppresso**

dattiloscopici - secondo un sistema di concordanza/non concordanza - con quelli già registrati nella banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

Or. en

Emendamento 22
Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta di regolamento
Progetto di risoluzione legislativa – paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2. chiede alla Commissione di esaminare in modo più approfondito la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) di chiedere il confronto dei dati dattiloscopici - secondo un sistema di concordanza/non concordanza - con quelli già registrati nella banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerata la portata limitata dello strumento non è opportuno che la Commissione esplori la possibilità di un accesso a Eurodac per finalità inquirenti in ambito penale. L'accesso costituirebbe comunque una grave violazione del diritto a proteggere i propri dati personali e genererebbe oltretutto costi sproporzionati a livello nazionale e UE.

Emendamento 23

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta di regolamento

Progetto di risoluzione legislativa – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 bis. invita la Commissione a riaffermare i principi sanciti all'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che prescrive tra l'altro che i dati siano rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime e siano successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità e che gli stessi siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al loro trattamento in relazione alle finalità previste, e a ribadire che tali principi si applicheranno in futuro anche a Eurodac.

Or. en

Motivazione

Superflua alla luce delle proposte di permettere l'accesso alle autorità preposte all'ordine pubblico.

Emendamento 24

Claude Moraes

Proposta di regolamento

Progetto di risoluzione legislativa – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 bis. invita la Commissione a riaffermare i principi sanciti all'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento

¹ *GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

europeo e del Consiglio¹, che prescrive tra l'altro che i dati siano rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime e siano successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità e che gli stessi siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al loro trattamento in relazione alle finalità previste, e a ribadire che tali principi si applicheranno in futuro anche a Eurodac.

Or. en

Motivazione

Superflua alla luce delle proposte di permettere l'accesso alle autorità preposte all'ordine pubblico.

Emendamento 25
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri fanno quanto necessario per garantire impronte digitali di buona qualità. A tal fine ogni autorità con diritto di accesso a Eurodac deve investire in idonei corsi di formazione per il proprio personale e dotare quest'ultimo delle necessarie apparecchiature tecniche. Le autorità con diritto di accesso a Eurodac devono comunicare all'Autorità di gestione le difficoltà specifiche individuate riguardo alla qualità dei dati, onde pervenire a soluzioni comuni.

Or. en

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento 26
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. ***Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno soggiornato nell'Unione europea per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo***, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

Emendamento

(12) I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

Or. de

Motivazione

Presumere che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi o apolidi abbiano ottenuto uno status giuridico definito o la cittadinanza dopo un determinato periodo di residenza è pura speculazione e dunque non pertinente in questa sede. La questione va lasciata alla discrezionalità esclusiva degli Stati membri.

Emendamento 27
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che al trattamento dei

AM\850915IT.doc

Emendamento

(21) È opportuno che al trattamento dei

7/18

PE454.518v01-00

dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione ai sensi del presente regolamento si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.

dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione ai sensi del presente regolamento si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, ***tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo di Eurodac e che la sicurezza dei dati, l'alta qualità tecnica e la legittimità della consultazione sono elementi essenziali per assicurare il normale e corretto funzionamento, non soltanto di Eurodac ma dell'intero sistema di Dublino.***

Or. en

Emendamento 28
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) È opportuno controllare e valutare ***l'attività dell'EURODAC a intervalli regolari*** .

Emendamento

(23) È opportuno controllare e valutare ***l'attività dell'Eurodac con periodicità annuale.***

Or. en

Emendamento 29
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

(ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale;

Emendamento

(ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale ***e che riceve i risultati del confronto;***

Or. de

Emendamento 30

Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ***avendo riguardo alla necessità che gli Stati membri considerino il preminente interesse dei minori nell'applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il regolamento alla direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, la quale prescrive che nell'applicare il regolamento gli Stati devono considerare il preminente interesse dei minori. Inoltre il GEPD, nella sua relazione di attività 2008-2009, richiama l'attenzione sui diritti delle persone soggette a valutazione dell'età.

Emendamento 31
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute *o* per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi sono venuti meno.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute, per motivi di salute pubblica *o per motivi tecnici*, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi sono venuti meno.

Or. de

Motivazione

Il rischio di malfunzionamenti è sempre presente ed occorre prevedere questa ipotesi.

Emendamento 32
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o non siano altrimenti confinati per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età ***dimostrabilmente*** non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o non siano altrimenti confinati per tutto il periodo che

di una decisione di respingimento .

va dal fermo all'allontanamento sulla base
di una decisione di respingimento .

Or. de

Motivazione

L'onere della prova spetta ai cittadini di paesi terzi o apolidi o loro familiari, perché in assenza di documenti ufficiali risulta assai arduo determinare l'età.

Emendamento 33

Andreas Mölzer

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute *o* per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute, per motivi di salute pubblica *o per motivi tecnici*, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

Or. de

Motivazione

Il rischio di malfunzionamenti è sempre presente ed occorre prevedere questa ipotesi.

Emendamento 34

Andreas Mölzer

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

1. Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 11, paragrafo 2. *(non*

riguarda la versione italiana)

Or. de

Emendamento 35

Andreas Mölzer

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sono registrati ***all'unico*** scopo di confrontarli con i dati ***relativi ai richiedenti protezione internazionale*** trasmessi successivamente ***allo stesso sistema centrale***.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sono registrati ***al primario*** scopo di confrontarli con i dati ***già disponibili o che saranno*** trasmessi ***al sistema centrale*** successivamente.

Or. de

Motivazione

Quando cittadini di paesi terzi o apolidi valicano illegalmente le frontiere esterne dell'UE, deve essere possibile per motivi pratici accertare se tali persone siano già registrate nel sistema. Esse potrebbero infatti già aver fatto domanda di asilo.

Emendamento 36

Andreas Mölzer

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema stesso né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 37
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per **un anno** a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

Emendamento

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per **dieci anni** a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

Or. nl

Emendamento 38
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per **un anno** a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati .

Emendamento

1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per **dieci anni** a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati .

Or. de

Motivazione

Trattando in modo preferenziale le persone che valicano illegalmente i confini esterni dell'UE si configura una disparità di trattamento difficilmente giustificabile nei confronti di coloro che hanno richiesto la protezione internazionale. Inoltre, si diffonde sempre più la pratica da parte dei primi di tentare ripetutamente di fare ingresso illegalmente nell'Unione, donde l'opportunità e l'utilità di conservare i dati che li riguardano.

Emendamento 39
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di **un anno** di cui al paragrafo 1, venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

Emendamento

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di **dieci anni** di cui al paragrafo 1, venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

Or. de

Emendamento 40
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 41
Andreas Mølzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente nel suo territorio abbia

Emendamento

1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente nel suo territorio abbia

precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate dell'interessato, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate dell'interessato, purché di età **dimostrabilmente** non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Or. de

Emendamento 42
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

Emendamento

La verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

Or. de

Emendamento 43
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale **esclusivamente** ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali **dei richiedenti protezione internazionale** trasmessi **da altri Stati membri e** già registrati nel sistema centrale.

Emendamento

3. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale **principalmente** ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali **delle persone i cui dati saranno** trasmessi **in futuro o sono** già registrati nel sistema centrale.

Or. de

Emendamento 44
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I dati sulle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi **non** sono registrati nel sistema centrale **né sono** confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale **ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.**

Emendamento

I dati sulle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi sono registrati nel sistema centrale **e** confrontati con i dati **già** trasmessi al sistema centrale.

Or. de

Motivazione

Sarebbe uno spreco di risorse se i dati raccolti e utilizzabili in futuro non fossero conservati o comparati con quelli contenuti nella memoria centrale.

Emendamento 45
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento Dublino.

Emendamento

È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento Dublino. ***L'opuscolo dovrà essere scritto in un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile.***

Or. en

Motivazione

Nella sua relazione d'attività 2008-2009 il GEPD raccomanda di usare un linguaggio chiaro evitando la terminologia giuridica.

Emendamento 46

Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Emendamento

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età. ***L'interesse preminente del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il regolamento alla direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, la quale prescrive che nell'applicare il regolamento gli Stati devono considerare il preminente interesse dei minori. Inoltre il GEPD, nella sua relazione di attività 2008-2009 richiama l'attenzione sui diritti delle persone soggette a valutazione dell'età.

Emendamento 47

Andreas Mølzer

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati ***di fatto*** inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati ***oggettivamente*** inesatti ***che li riguardano*** siano rettificati o che i dati registrati illegalmente ***sul loro conto*** siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e

procedure.

procedure.

Or. de